

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Rossella Catena	- Presidente -	Sent. n. sez. 1518/2026
Renata Sessa		CC - 11/09/2026
Irene Scordamaglia		R.G.N. 20275/2026
Elisabetta Maria Morosini	- Relatore -	
Riccardo Nerucci		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

avverso la sentenza del 25/11/2025 della Corte di appello di Perugia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito il difensore, avv. , che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia ha confermato la condanna di in ordine al reato di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose a lui ascritto, a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. con il presidente del consiglio di amministrazione (nelle more deceduto), quale vicepresidente del consiglio di amministrazione di spa, dichiarata fallita il 7 gennaio 2014.



Le operazioni dolose sono consistite nella cessione di un ramo di azienda alla [REDACTED] srl, nonché nella sistematica omissione del versamento delle imposte e dei contributi previdenziali "quantomeno" nel periodo 2011-2013.

2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi.

2.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione sulla ritenuta configurabilità del reato in contestazione avuto riguardo alle due modalità espressive concretamente individuate.

2.1.1. Circa la cessione di ramo di azienda, rimane privo di risposta il motivo di appello che aveva evidenziato come il negozio non fosse pregiudizievole per la fallita e come difettasse il nesso causale tra condotta ed evento, escluso dallo stesso curatore del fallimento.

2.1.2. In merito alle violazioni fiscali, la sentenza impugnata non si è confrontata con le censure sollevate dalla difesa, volte ad evidenziare: l'assenza di esposizioni debitorie per gli anni 2008-2010; la riferibilità del debito per l'anno 2011 a sanzioni irrogate per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti (oggetto di contenzioso); l'esiguità dei versamenti omessi nelle annualità 2012 e 2013.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione sulle ragioni della ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine a operazioni compiute dal Presidente del consiglio di amministrazione.

3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta della difesa.

Il Procuratore generale ha depositato una memoria, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.

Il difensore dell'imputato ha trasmesso una memoria a sostegno dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose (art. 223, secondo comma, n. 2, seconda parte, legge fall.), commesso con due distinte modalità: cessione di ramo di azienda ed evasione fiscale.

Rispetto alle aggravanti contestate, il Tribunale ha riconosciuto quella dei "più fatti" di bancarotta (art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall.), ma non quella



dell'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 219, primo comma, legge fall.). Seppure l'esclusione di tale seconda aggravante non venga esplicitata nel dispositivo, la motivazione della sentenza di primo grado dà conto del riconoscimento della sola prima aggravante (che non è ad effetto speciale e quindi non rileva a fini prescrizionali), la quale viene posta in bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti (cfr. pagg. 14 e 15 sentenza di primo grado).

Il punto della decisione non risulta impugnato dalla parte pubblica e, pertanto, su di esso si è formata una preclusione.

3. Il primo motivo è fondato.

3.1. Occorre individuare gli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose.

L'art. 223 l. fall., rubricato "fatti di bancarotta fraudolenta", disciplina i casi di bancarotta fraudolenta c.d. "impropria", addebitabile a componenti degli organi gestori e di controllo delle società di capitali dichiarate fallite: amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori.

Il primo comma estende a coloro che rivestono le ridette qualifiche la punibilità per i medesimi fatti ascritti all'imprenditore individuale dall'art. 216 l. fall.

Il secondo comma punisce, invece, le medesime persone, se:

1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;

2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma il fallimento è evento del reato; "cagionare il fallimento" significa provocare il dissesto destinato a sfociare, anche se non con immediatezza, nella pronuncia dichiarativa di fallimento.

Vengono in rilievo condotte depauperative, a matrice dolosa, in cui, però, l'elemento soggettivo si atteggia diversamente secondo la diversa ricostruzione fornitane dal legislatore.

In particolare, all'interno del n. 2, si rinviene la fattispecie del fallimento cagionato con dolo (caratterizzata dal fatto che l'evento del reato entra nel fuoco del dolo dell'agente) e quella del fallimento da operazioni dolose, in cui il dolo deve sorreggere i comportamenti che hanno condotto la società al fallimento.

In una prima e generale analisi, si può osservare che l'articolo 223, comma secondo, n. 2, seconda ipotesi, l. fall. incrimina come reato doloso ogni comportamento di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori che



costituisca inosservanza dei doveri ad essi rispettivamente imposti dalla legge e che abbia cagionato (o contribuito a determinare) il fallimento.

Le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento devono comportare un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, laddove la nozione di "operazione" postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a., Rv. 247313-01, 247314-01).

La costruzione dei caratteri dell'elemento psicologico della fattispecie in rassegna si trae, come anticipato, dal confronto con l'altra ipotesi delittuosa contenuta all'interno del medesimo numero 2, comma secondo, art. 223 l. fall.

Il delitto di bancarotta fraudolenta rappresentato dalla causazione "dolosa" del fallimento concentra la volizione e rappresentazione sull'evento del reato, disinteressandosi della condotta prodromica; invece, nella diversa ipotesi della bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, il dolo, nella caratterizzazione tipica voluta dal legislatore, si sposta sui comportamenti che hanno condotto la società al fallimento, quale evento non voluto.

La matrice dolosa della condotta è imperniata sulle operazioni prodromiche al dissesto; mentre l'evento non cade nel fuoco del dolo, neppure nella forma del dolo eventuale (atteggiamento psicologico che richiede «oltre all'accettazione del rischio o del pericolo» anche «l'accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno, della lesione, in quanto essa rappresenta il possibile prezzo di un risultato desiderato», così Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn).

In questa prospettiva la giurisprudenza di legittimità è salda nell'affermare che il dolo deve colpire le operazioni — nel senso che è necessaria la consapevolezza e volontà dell'amministratore di porre in essere la complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici in contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società — ma non anche il dissesto, che deve essere "soltanto" prevedibile (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510 - 01; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 262207 - 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a., Rv. 247315-01).

In sintesi, occorre la consapevolezza di porre in essere un'operazione che, concretandosi in un abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria della società,



determini la prevedibilità della decozione, quale effetto della condotta antidoverosa.

Va aggiunto che, in ossequio ai principi costituzionali, la prevedibilità dell'evento non voluto deve essere declinata non in astratto ma in concreto, valorizzando quindi tutti gli elementi del caso specifico, dovendosi bandire meccanismi automatici e generalizzanti dietro cui può nascondersi lo spettro di una responsabilità oggettiva (cfr. Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv. 288351 - 01).

3.2. Rispetto all'operazione di cessione di ramo di azienda, sembra sfuggire la distinzione tra bancarotta fraudolenta da operazioni dolose e bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Come già anticipato, la nozione di "operazione dolosa" richiama una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (cfr. Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071 - 01; Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 261684; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di Risparmio di Rieti s.p.a., Rv. 247314).

E allora, se il rimprovero mosso all'imputato si riduce a quello di aver distratto l'azienda, mascherando il depauperamento attraverso la stipula di un contratto di cessione, i giudici di merito avrebbero dovuto valutare l'eventualità di riqualificare il fatto nel diverso reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al combinato disposto degli artt. 223 comma primo e 216 comma primo n. 1) legge fall., risolvendosi la contestazione in quella di aver dissipato le risorse della società in assenza di qualsiasi interesse per la stessa, ferma restando la necessità di verificare con valutazione *ex ante* la concreta pericolosità di quella che assumerebbe i connotati di una condotta distrattiva o dissipativa (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071).

Infatti i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e quello di bancarotta impropria da operazioni dolose si differenziano per specifici caratteri strutturali: il primo è integrato da atti di distrazione o dissipazione di beni societari, tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano cagionato il dissesto, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; il secondo, come già ricordato, concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività, ma che devono porsi in nesso eziologico con il dissesto (Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, dep. 2017, Zaccaria, Rv. 269019; Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini, Rv. 260142; Sez. 5, n. 34559 del 19/05/2010, Biolè, Rv. 248167; Sez. 5, n. 17978 del



17/02/2010, Pagnotta, Rv. 247247; Sez. 5, n. 348 del 07/12/2021, dep. 2022, D'Ambrosi, Rv. 282396).

Tale prospettiva, che rientra nei poteri di "definizione giuridica del fatto" spettanti anche di ufficio alla Corte di appello ai sensi dell'art. 597 cod. proc. pen., è stata completamente ignorata e, richiedendo comunque una verifica anche di componenti fattuali e valutative, deve essere rimessa al giudice di merito.

3.3. Rispetto all'omesso versamento fiscale, dalla sentenza impugnata non emergono, con sufficiente chiarezza, le connotazioni oggettive e soggettive del delitto di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le "operazioni dolose" possono anche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo e possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, sicché anche il protratto e sistematico omesso versamento di imposte e contributi previdenziali, costituisce comportamento rilevante come scelta imprenditoriale dolosa, capace di determinare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizione debitoria della società, tale da comportare il fallimento della società (Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 2014, Beretta, Rv. 259997; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492, in motivazione).

Va tuttavia tenuto presente che l'incriminazione di cui si tratta non intende sanzionare l'evasione fiscale e previdenziale di per sé, bensì la conseguenza di tali comportamenti, ossia la causazione o l'aggravamento del dissesto della società, e sempre che gli stessi possano qualificarsi come vere e proprie operazioni dolose, ossia espressione di specifiche e selettive scelte gestionali preordinate alla sistematica omissione degli adempimenti fiscali e previdenziali (così Sez. 5, n. 26862 del 29/02/2024, Francescato, non massimata).

Di conseguenza, per l'integrazione della fattispecie e l'imputazione del reato, occorre che dal comportamento abusivo, infedele o illegittimo del titolare del potere sociale, si provi esser derivato un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, da porre in relazione causale col fallimento e si dimostri, sotto il profilo soggettivo, che alla realizzazione di tali operazioni si accompagni la prevedibilità "in concreto" (Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv. 288351 - 01) del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (*ex multis* Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510).

Nulla di tutto ciò si rinviene nella sentenza impugnata, che si fonda su affermazioni generiche, del tutto sganciata da una verifica concreta circa la ricorrenza degli elementi qualificanti la fattispecie in rassegna.



4. È fondato anche il secondo motivo.

La sentenza impugnata non lascia comprendere a quale titolo il ricorrente, vicepresidente del Consiglio di amministrazione della fallita, sia chiamato a rispondere delle condotte in rassegna.

Non viene spiegato, infatti, se l'imputato sia l'autore materiale delle condotte dolose, o sia il concorrente morale (come ispiratore, determinatore), oppure sia responsabile delle stesse a titolo omissivo ai sensi dell'art. 40, secondo comma, cod. pen.

Premessa necessaria, dato che ciascuna delle ridette ipotesi concorsuali ha connotazioni proprie che plasmano, con diversità di caratteri, il piano probatorio e l'impianto motivazionale.

5. Alla luce delle evidenziate lacune motivazionali la sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio.

Come chiarito al paragrafo 2, non può tenersi conto dell'effetto sul termine dovuto alla circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219, primo comma, legge fall., perché non riconosciuta.

Non è, però, decorso il termine massimo di prescrizione, che è pari ad anni dodici e mesi sei, cui si aggiunge un periodo di sospensione pari, almeno, a 105 giorni per il rinvio dell'udienza dal 16 novembre 2021 al 1 marzo 2022 per adesione dei difensori all'astensione collettiva dalle udienze; così da giungere al 20 ottobre 2026.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.

Così deciso l'11/09/2026

Il Consigliere estensore
Elisabetta Maria Morosini

Il Presidente
Rossella Catena

